

Data 30.05.2016

Protocollo 9452/A1903A

Classificazione 9.10.20, 4/2016C/A19000.

AI COMUNI DEL PIEMONTE

LORO SEDI

OGGETTO: Esercizio occasionale dell'attività di vendita su area pubblica: mercatini con partecipazione di "hobbisti". Richiamo ai Comuni al rispetto delle norme vigenti.

La questione dei mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore, ai quali spesso partecipano operatori non professionali, i cd. "hobbisti", è da tempo questione di particolare rilievo nella nostra realtà regionale, specialmente perché caratterizzata da fenomeni di diffuso abusivismo.

Già nel 1998 la Regione Piemonte aveva cercato una soluzione al problema attraverso l'emanazione, a titolo sperimentale, di una normativa (cfr. Deliberazione del Consiglio Regionale 1 dicembre 1998, n. 508-14689) con la quale, nell'intento di coniugare una maggiore snellezza operativa con le esigenze di controllo sullo svolgimento dell'attività, si sottraeva alla disciplina del commercio l'attività di vendita esercitata per un numero di volte non superiore a sei nel corso dell'anno e con riferimento ad una limitata serie di beni indicati in apposito elenco. Pertanto chi avesse voluto effettuare attività di vendita nel rispetto di tali vincoli non era soggetto ad autorizzazione ma a semplice dichiarazione sostitutiva. Inoltre i Comuni sede di svolgimento dei mercatini erano tenuti ad effettuare i controlli apponendo ad ogni manifestazione apposito timbro.

Nei fatti, però, la ricorrente mancanza di controllo da parte dei Comuni aveva indotto fenomeni di abusivismo tali da creare una situazione di confusione di cui, i cosiddetti "hobbisti", vale a dire i venditori non professionali, avevano potuto approfittare per aumentare la frequenza di partecipazione alle operazioni di vendita.

Parallelamente veniva lamentata da parte degli operatori su area pubblica in regola, una situazione di diffusa evasione delle norme fiscali, con conseguente distorsione delle dinamiche concorrenziali.

Referente: Grazia Aimone

Via Pisano 6
10152 Torino
tel. 011.4324617
011.4323504
fax 011.4323076

Conseguentemente la normativa sperimentale era stata revocata e il fenomeno degli "hobbisti" non ha più fruito di una disciplina "speciale" semplificata ma è stato, a tutti gli effetti, incluso nella disciplina generale del commercio su area pubblica di cui, in particolare, alla DGR 32-2642 del 2 aprile 2001, adottata in attuazione della L. R. 28/1999 e smi.

Poiché continuano a pervenire in questa sede segnalazioni di presunte irregolarità da parte di taluni comuni del Piemonte nell'organizzazione e nella gestione dei mercatini per i quali è prevista la partecipazione di soggetti non professionali, e tenuto conto che, a causa di tali irregolarità e della conseguente disparità di trattamento fra comuni della stessa Regione, si generano sul mercato fenomeni di distorsione delle dinamiche concorrenziali, a seconda che il comune di svolgimento sia o meno rispettoso della normativa, si ritiene opportuno con la presente nota richiamare l'attenzione di tutti i comuni della Regione al rispetto della disciplina attualmente vigente, con particolare riferimento ad alcuni aspetti particolarmente significativi di seguito sinteticamente riportati.

Regime giuridico per l'esercizio dell'attività di vendita da parte dell'operatore non professionale, cosiddetto "hobbista".

Il cosiddetto "hobbista", cioè il soggetto che esercita sui mercatini/manifestazioni attività di vendita in modo occasionale, e quindi per un numero di volte l'anno molto limitato, per poter esercitare tale attività deve richiedere un'autorizzazione temporanea al comune di svolgimento del mercatino/manifestazione.

Autorizzazioni temporanee

L'autorizzazione temporanea, rilasciata dal comune di svolgimento del mercatino/manifestazione, è valida solo per una edizione.

E' vietato il rilascio di autorizzazioni temporanee su abbonamento per una pluralità di edizioni di svolgimento.

Le domande di autorizzazione e le conseguenti autorizzazioni sono soggette all'imposta di bollo secondo le relative normative statali di riferimento.

Le autorizzazioni temporanee, in quanto accessorie, si integrano nelle manifestazioni commerciali su area pubblica in via subordinata rispetto alle autorizzazioni per il commercio su area pubblica di tipo A e B: pertanto esse non possono superare la soglia del 49% dei posteggi disponibili sul mercatino/manifestazione.

Autorizzazioni temporanee nel caso in cui il mercato sia organizzato con l'ausilio di soggetti privati.

I comuni, nel caso in cui intendano avvalersi, per lo svolgimento di operazioni strumentali relative all'organizzazione o alla gestione del mercatino/manifestazione, di organismi privati, secondo quanto previsto dalla DGR 32-2642/2001, devono in ogni caso mantenere gli adempimenti relativi a:

- istituzione della manifestazione, con l'indicazione della cadenza temporale di svolgimento, il numero dei posteggi, la destinazione/ripartizione degli stessi fra operatori;
- la definizione dei criteri di assegnazione a parità di punteggio;
- la definizione del regime giuridico di accesso all'attività;
- il rilascio degli atti autorizzativi.

Non può essere considerata attività strumentale la domanda di partecipazione effettuata dall'organizzatore o da uno dei partecipanti cumulativamente a favore di tutti gli altri

partecipanti, che pertanto deve essere fatta da ognuno dei soggetti che intende partecipare alle operazioni di vendita e a cui le stesse saranno ascrivibili.

Controllo sulle autorizzazioni temporanee – Banca dati regionale

Per consentire il controllo sull'attività di vendita svolte dagli "hobbisti" nell'ambito della Regione, il Comune di svolgimento delle manifestazioni deve trasmettere agli uffici regionali, per ogni edizione di svolgimento di ciascun mercatino dell'usato e dell'antiquariato minore:

- copia di tutte le autorizzazioni temporanee rilasciate;
- modello in formato excel contenente:
 - cognome e nome dell'operatore;
 - codice fiscale dell'operatore;
 - comune di svolgimento della manifestazione;
 - denominazione della manifestazione;
 - giorno o giorni di svolgimento della singola edizione della manifestazione.

Attività di vendita occasionale e secondaria

Attività occasionale

L'attività di vendita occasionale non si configura come attività di impresa e può essere svolta in Regione Piemonte con l'autorizzazione temporanea.

Non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l'operatore occasionale può partecipare durante l'anno; peraltro l'attività, per essere occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione tipica dell'impresa, e non devono, in particolare, sussistere contemporaneamente i requisiti di personalità, abitudine, professionalità.

In ogni caso la ricorrenza dell'attività (una volta a settimana, o comunque con periodicità cadenzata) esclude l'occasionalità (che si riscontra quando l'attività è puntuale e non ripetuta). Pertanto, per tale ragione, non è consentito ai comuni rilasciare autorizzazioni temporanee su abbonamento: l'operatore occasionale non potrà partecipare ad alcun "mercatino" se non previa autorizzazione temporanea riferita al singolo giorno di svolgimento del mercato. A questa prescrizione è fatto obbligo ai comuni di conformarsi, anche al fine di evitare il configurarsi di responsabilità per colpa grave o dolo, con le conseguenti implicazioni in sede giudiziaria.

Attività d'impresa

Un'attività si configura come attività d'impresa quando è esercitata in modo professionale, con organizzazione di mezzi finalizzati alla realizzazione di un risultato economico. Essa può essere condotta anche in modo individuale: in tal caso l'organizzazione si rinviene dalla sistematicità degli atti di esercizio, quali la regolarità e costanza del tempo di lavoro, l'impiego di strutture e mezzi (propri o in uso), la collocazione sul mercato dei prodotti o servizi oggetto dell'esercizio.

Inoltre l'attività d'impresa può svolgersi in modo prevalente o sussidiario rispetto ad altra attività prevalente.

Aspetti relativi alla disciplina del commercio

Sotto il profilo amministrativo delle regole del commercio, l'attività occasionale può essere svolta solo con autorizzazione temporanea, da richiedere di volta in volta al comune di svolgimento del mercato.

Se invece l'attività ha il carattere della professionalità, pur se a titolo secondario, la stessa può essere svolta solo con autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso o in forma itinerante – autorizzazioni di tipo A o di tipo B.

Per ulteriori indicazioni si rinvia al documento di maggiore dettaglio allegato alla presente nota.



GA/JC



Il Dirigente di Settore
Dott. Claudio Marocco